

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.102-2024/T

PRIME NOTE SUL D.LGS. N.139/2024 - COMMENTO ALLE MODIFICHE DI TASSAZIONE DELLE LIBERALITÀ INDIRETTE

di Giampiero Petteruti

(Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024)

Art.56 - Determinazione dell'imposta	Art. 56 (Determinazione dell'imposta). - 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di
--------------------------------------	--

<p>4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.</p> <p>5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione.</p> <p>Art. 56-bis Accertamento delle liberalità indirette</p> <p>1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire. <p>2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.</p>	<p>1.500.000 euro.</p> <p>3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.</p> <p>4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.</p> <p>5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.</p> <p>Art. 56 bis - Accertamento delle liberalità indirette</p> <p>1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742,770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi .</p> <p>2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la</p>
--	--

<p>3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento.</p>	<p>franchigia ove prevista.</p> <p>3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate all'art. 56 .</p>
--	--

L'articolo 56-bis del Testo Unico dell'imposta su successioni e donazioni (TUS) riguarda l'accertabilità delle liberalità indirette e la loro registrazione volontaria, con una disciplina che dall'1 gennaio 2025 subirà alcune modificazioni che qui di seguito si andranno ad evidenziare mediante un confronto tra situazione attuale e situazione futura.

Situazione fino al 31 dicembre 2024

La disposizione dell'art. 56-bis TUS completa il quadro della rilevanza tributaria delle liberalità disegnato nei tratti salienti dall'art. 1 del TUS, rendendo tassabili non in via generalizzata anche le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti) e cioè le liberalità indirette informali¹. Non in via generalizzata, perché la loro tassazione può conseguire in due casi soltanto: a) allorché vengano registrate volontariamente; b) allorché esse siano dichiarate dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi (e di importi superiori alle franchigie).

Alla stregua della recente giurisprudenza, il sistema attuale è così disegnato dal legislatore:

A) l'imposta sulle successioni e donazioni (stabilita dal D.L. n.262/2006) si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 del DL 262/2006, art.2.

Con il rinvio al TUS, nei limiti di compatibilità con le disposizioni contenute dal DL 262/2006, si ritiene che l'imposta si applichi anche alle liberalità indirette che, non menzionate espressamente dal DL 262/2006, rientrano comunque nel novero delle donazioni e, di conseguenza, anche nella categoria ancora più ampia degli atti gratuiti di cui le donazioni sono una specie. Ma, essendo il sistema imperniato sulla registrazione di atti scritti (salvo quelli verbali espressamente previsti), il legislatore ha in linea di principio inteso limitare l'area di imponibilità alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione. Appena fissato il criterio ha poi subito stabilito che l'imposta non si applica in caso di donazioni e di altre liberalità collegate ad atti di *trasferimento o di costituzione di diritti immobiliari o di trasferimento di aziende* qualora l'atto sconti l'imposta proporzionale di registro o l'iva.

¹ La registrazione e la tassazione delle liberalità indirette risultanti da atti (scritti) soggetti a registrazione è prevista dall'art. 1 comma 4-bis del TUS.

B) Non sono soggette a registrazione le liberalità informali, né quelle risultanti da atti scritti non soggetti a registrazione, ma allorché la loro esistenza risulti da dichiarazioni dell'interessato nel corso di procedimenti di accertamento nei suoi confronti di altri tributi, esse sono tassabili ai sensi dell'art. 56-bis TUS, che completa il quadro dell'imponibilità allargando il perimetro posto dall'art. 1 anche a fattispecie informali.

C) Pur non ricorrendo né la prima, né la seconda ipotesi, è data a chi vi abbia interesse la possibilità di registrare volontariamente la liberalità informale.

Quest'ultima previsione, quella della **registrazione volontaria** ex art. 56-bis comma 3 TUS, vede spazio applicativo per dare contezza del gesto liberale a fini di trasparenza nell'ambito familiare, ma il suo regime tributario non è di lineare ricostruzione. Infatti, anche questa ipotesi, come quella dell'art. 56-bis comma 1, deve essere coordinata con l'art. 1 comma 4-bis TUS e richiede di verificare se, a parte le ragioni di trasparenza endo-familiare, la registrazione volontaria possa assicurare agli interessati una utilità anche in termini di regime tributario [a fronte di quanto potrebbe essere diversamente colpito da tributi se la liberalità informale venisse poi fatta emergere ("confessata") in sede di accertamento di altri tributi].

Circa il caso B), di cui all'art. 56-bis comma 1 TUS, si tratta della già indicata tassabilità della liberalità non formalizzata, di per sé non soggetta a registrazione, ma accertabile (d'ufficio) e sottoposta a tassazione quando, in occasione di accertamenti induttivi di reddito fondati sulle disponibilità liquide di una persona, essa dichiari che le dette disponibilità le provengano da liberalità informali, così escludendo che siano frutto di fonti reddituali non evidenziate al Fisco. Per questa fattispecie occorre vagliare il suo coordinamento con l'art. 1 comma 4-bis, coordinamento che nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa appare solitamente trascurato se non implicitamente escluso nel presupposto (non esplicitato) che si tratti di fattispecie estranea al quadro tracciato da detto art. 1 comma 4-bis.

La problematica sottostante a tutto il sistema è quindi quella dell'incidenza che il "*collegamento con atti tassati con imposta proporzionale di registro/iva*" possa o non possa avere per le liberalità rese tassabili dalla "confessione" in sede di accertamenti di altri tributi o sottoposte a registrazione volontaria.

La materia ha visto prese di posizione di vario segno ed anche il percorso della giurisprudenza di legittimità espone forti mutamenti di criteri applicativi sul fronte del requisito del "collegamento" e della ricostruzione del quadro normativo.

Per un riepilogo delle questioni in ordine al requisito del collegamento ed alla tripartizione delle liberalità in "liberalità dirette", "liberalità indirette risultanti o enunciate in atti soggetti a registrazione" e "liberalità indirette non risultanti da atti soggetti a registrazione, ma confessate", giova mettere a frutto recenti arresti della Corte di Cassazione, che possono costituire un punto di riferimento per l'intera ricostruzione della complessa tematica dell'assetto tributario dei fenomeni liberali.

Il primo arresto è costituito dalla sentenza del 12 aprile 2022, n. 11831, che ha escluso la necessità del collegamento espresso nell'atto, assumendo posizione contraria alla ben conosciuta Cassazione n. 13133 del 2016 (che ebbe a pretendere il collegamento in atto, altrimenti negando l'esclusione da imposta) ed ha affermato che «*la prova del collegamento in parola può essere data adducendosi un qualsivoglia elemento che corrobri la funzionalità dell'atto liberale all'acquisto dell'immobile o dell'azienda*» e, più avanti, «*Va messo in evidenza che il citato art. 1, comma 4-bis, pone quale condizione per l'irrilevanza impositiva della liberalità indiretta che il trasferimento*

sconti l'Iva oppure l'imposta proporzionale di registro, non che il contribuente dichiari la finalità donativa».

Il secondo arresto è costituito dalla sentenza 12/04/2023, n. 9780 (la cui parte motiva è replicata nella sentenza 20/03/2024 n. 7442², che ne riporta perfino alcuni errati riferimenti normativi), la quale, all'esito di ampia analisi delle disposizioni succedutesi nel tempo, ha affermato che per le **donazioni informali** (e le **donazioni indirette "non risultanti"** - anche in via di enunciazione - "da atti soggetti alla registrazione") non ricorre il presupposto per la loro sottoposizione a tassazione, ma per esse la registrazione volontaria dà l'"opportunità" di sottoporle a tassazione in vista dell'evenienza che donante e donatario si trovino a doversi riferire a uno spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato a tassazione, nel contesto di un procedimento (tipico è il caso di una verifica circa la capacità reddituale espressa nell'effettuazione di un incremento patrimoniale, quale l'acquisto di un bene immobile) finalizzato all'accertamento di altri tributi (la cui maggiore entità, rispetto all'imposta sulle donazioni, "solleciti" il contribuente sotto accertamento di "confessare" la donazione, scontando il relativo carico fiscale, piuttosto che subire il maggior esborso che deriverebbe dalla mancata "confessione" della donazione).

Questo arresto è di particolare rilievo relativamente alle seguenti affermazioni:

- a) quella riguardante le liberalità informali palesate ex art. 56-bis comma 1 e la **prescrizione** dell'obbligazione tributaria: «ove si ritenesse la sussistenza, nel sistema, di un "obbligo" di registrazione delle donazioni indirette, si dovrebbe far luogo anche all'applicazione della norma per effetto della quale l'amministrazione finanziaria decade dal potere di accertare la mancata registrazione con la scadenza del quinto anno successivo alla data in cui la registrazione avrebbe dovuto avvenire (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 1, applicabile alla imposta di donazione ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, comma 1). Poiché un "obbligo" in tal senso non pare sussistere, ma pur sempre esiste nel sistema il principio della prescrizione decennale (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78), dovrebbe concludersi che non possano pretendersi imposte sulle donazioni "confessate" che abbiano data anteriore al decimo anno rispetto alla data della "confessione" (e che la "confessione" non possa certo essere considerata quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale)»
- b) quella secondo cui le aliquote e franchigie poste dal DL 262/2006 - che secondo l'interpretazione sistematica vanno a sostituire le pregresse del TUS - non vanno ad incidere sull'applicazione della sola aliquota massima sulle liberalità confessate, che resta sempre quella dell'8% per la parte eccedente le franchigie.

Quanto alla **registrazione volontaria**, la detta sentenza afferma che il rinvio operato dal medesimo art. 56-bis alle aliquote di cui all'art. 56 (disposizione espressamente abrogata in parte qua) deve ora essere inteso come riferito alle nuove aliquote e franchigie introdotte dal D.L. 3.10.2006 n. 262, art. 2, commi 49 e 49-bis convertito, con modificazioni, dalla 24.11.2006 n. 286, così da mantenere il regime impositivo più favorevole riservato al contribuente totalmente collaborativo (Cass., Sez. 5", 3 dicembre 2020, n. 27665; Cass., Sez. 5", 9 dicembre 2020, n. 28047; Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 735).

Come si vede, aleggia il convincimento che anche in assenza di obbligo di registrazione, il contribuente dovrebbe mostrarsi comunque collaborativo ed attivarsi nel registrare e pagare per

² Commentata per gli aspetti tributari da S.CANNIZZARO in CNN Notizie del 29 marzo 2024 e per gli aspetti civilistici da M.LEO e A.MUSTO nello stesso n. di CNN Notizie

favorire l'azione del Fisco chiamato alle verifiche reddituali (il che appare in contraddizione con la pur asserita inesistenza di un obbligo di registrarle).

Il terzo arresto è costituito dalla menzionata Cassazione n.7442 del 2024, la quale conferma l'orientamento secondo cui in caso di accertamento officioso della liberalità indiretta nel corso del procedimento di accertamento di altri tributi si applicano le franchigie previste dal DL 262/2006 e l'imposta di donazione nella misura massima dell'8% (al posto del 7% che era quella massima del TUS)³.

Circa l'esclusione da imposta ex art. 1 comma 4-bis TUS in caso di "confessione" nel corso del procedimento di accertamento di altri tributi, da recenti arresti giurisprudenziali si ricavano alcuni spunti.

Partendo dal caso esaminato dalla menzionata Cassazione 24 giugno 2016 n.13133, si nota che in quel caso venne negata l'esclusione da imposta ex art.1 comma 4-bis per la donazione "confessata" consistente nell'intestazione dell'immobile, asserendo che il collegamento tra liberalità ed atto soggetto ad iva o ad imposta di registro proporzionale (da cui normativamente deriva l'esclusione della liberalità dall'imposta di donazione) dovesse emergere dall'atto di trasferimento. Nell'atto al vaglio non era stato evidenziato l'apporto del familiare diretto a realizzare la liberalità indiretta e proprio su tale aspetto venne fondata la negazione dell'esclusione da imposta di donazione, nel presupposto che l'atto dovesse tassarsi secondo le sue risultanze, sicché per tal motivo arretrò la pretesa di imposta sui redditi (essendo stata giustificata la disponibilità di liquidità da fonte non reddituale) ma avanzò fruttuosamente quella dell'imposta di donazione.

Giunti alla citata sentenza 12 aprile 2022 n.11831 ed escluso che il collegamento richieda la formalizzazione nell'atto costituente il "negoziomezzo" (nella ricostruzione della liberalità indiretta fatta dalla dottrina⁴), viene meno la separazione netta affermata dalla precedente sentenza Cass. n.13133/2016 tra "atti esponenti il collegamento" e "atti non esponenti il collegamento", si giunge ad accettare che detto collegamento possa farsi risalire a qualsivoglia elemento (ovviamente, riscontrabile e non solo ventilato) e si pone in modo nuovo la questione dell'applicabilità dell'esclusione da imposta ex art. 1 comma 4-bis anche alla liberalità confessata, perché proprio la "confessione" di un gesto liberale con elementi di riscontrabilità (bonifico o assegno addebitati su conto bancario del donante indiretto et similia) appare capace di mettere in campo quel "qualsivoglia elemento".

Per tale via appare possibile giungere anche per la "donazione confessata" alla soluzione positiva della questione dell'applicabilità dell'esclusione da imposta ai sensi del comma 4-bis più volte citato, pur restando sullo sfondo il corrente argomento della tassabilità da confessione come misura compensativa dell'arretramento che subisce la pretesa di imposta diretta fondata sulla disponibilità di risorse liquide manifestata dall'acquisto. Così come rimane sullo sfondo, in senso contrario, ciò che ha osservato autorevole dottrina, secondo la quale se si ritenesse l'art. 56-bis sganciato dalla previsione dell'art. 1 comma 4-bis TUS e fosse consentito "accertare" e "tassare" ogni donazione indiretta confessata in occasione dell'accertamento di altri tributi, si

³ Il caso esaminato non riguardava una fattispecie di liberalità collegata a trasferimenti immobiliari o aziendali, bensì al rientro di capitali esteri, a monte del quale era stata individuata una liberalità indiretta.

⁴ A. TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo*, Milano, 1956, 21 e ss e ora nella seconda edizione a cura di CARNEVALI e MORA, Milano, 2006, 41.

consentirebbe al Fisco di utilizzare l'accertamento sintetico come expediente per accertarla surrettiziamente, aggirando i limiti posti dall'art. 1 TUS⁵.

Questa la situazione fino al 31 dicembre 2024

Venendo alla **modifica** dell'art. 56-bis **che varrà dall'1 gennaio 2025** e rinviano al commento riguardante il trust per ciò che attiene a tale specifica materia, va premesso che l'intero gruppo di modifiche introdotto dal D.Lgs. n.139/2024 assolve una funzione di manutenzione delle disposizioni, comportante un consistente allineamento agli sviluppi dell'interpretazione che la Suprema Corte ha portato avanti per dare compiutezza al sistema (costituito dal DL. 262/2006 e dal suo art. 2 comma 50 che contiene il rinvio al TUS "in quanto compatibile"), per cui le modifiche del TUS attuate con il nuovo D.Lgs. non mutano il rapporto sistematico con il D.L 262/2006 e possono lasciar sopravvivere i risultati interpretativi raggiunti dagli arresti della Corte di legittimità.

In tale quadro,

- A) la modifica all'art. 56-bis **comma 1** comporta l'eliminazione del presupposto di accettabilità indicato nella lettera b) che era già stato interpretativamente superato mediante il raccordo con aliquota e franchigie portate dal D.L. 262/2006. Quindi non deve più ricorrere la presenza congiunta delle condizioni a) e b) e, dall'1.1.2025, vale la sola ricorrenza della dichiarazione resa dall'interessato nell'ambito dell'accertamento di tributi;
- B) la **modifica del comma 2** tiene conto dell'interpretazione giurisprudenziale e ne consacra esplicitamente l'esito riguardo all'applicabilità delle **franchigie** ma non prevede la modulabilità delle aliquote in rapporto ai gradi di parentela ed affinità e si limita a stabilire l'aliquota dell'8% (la massima stabilità per l'imposta di donazione a partire dal DL 262/2006) al posto della precedente del 7% (che era l' aliquota massima per l'imposta di donazione prima del D.L. 262/2006);
- C) la **modifica del comma 3**, disciplinante la registrazione volontaria delle liberalità diverse dalle donazioni e diverse da quelle risultanti da atti di donazione fatti all'estero in favore di residenti, porta l'eliminazione dell'inciso finale, che non era più produttivo di effetti (riguardando le registrazioni volontarie fatte fino al 31.12.2001) e, in linea con quanto sopra esposto in ordine all'allineamento al DL 262/2006, recepisce anche per tale ipotesi l'applicazione di aliquote e franchigie stabilite dal (nuovo) art. 56 TUS, così completando un quadro normativo omogeneo del regime di tassazione dei fenomeni liberali.

Ciò posto, la ricostruzione sistematica dei criteri di rilevanza e tassazione delle liberalità indirette espone il seguente quadro disciplinare, a partire dall'1 gennaio 2025:

- a) La liberalità indiretta **risultante** da atti soggetti a registrazione è autonomamente tassabile, senza modifiche, con i criteri dell'imposta di donazione, per cui sia il negozio-mezzo, sia il negozio fine sono sottoposti alle rispettive imposte. Fanno eccezione le suddette liberalità se collegate, in qualsivoglia modo, a trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta proporzionale o iva oppure a trasferimenti di aziende, nella quale ipotesi la liberalità non subisce tassazione ed è solo il negozio-mezzo a scontare l'imposta di registro proporzionale o l'iva;

⁵ LUPI, *Le liberalità non formalizzate nella riforma del tributo successorio*, in Rassegna Tributaria n.2/2001, pag. 330 e ss, par. 6.

- b) La liberalità indiretta **non risultante** da atti soggetti a registrazione non è sottoposta a registrazione e non è tassata, ma viene accertata (d'Ufficio) e sottoposta all'imposta delle donazioni allorché emerge per dichiarazione dell'interessato in occasione di procedimenti di accertamento di altri tributi. In tal caso l'aliquota d'imposta è l'8% (quindi senza modulazione dell'aliquota in funzione di gradi di parentela/affinità o coniugio) e si applicano le franchigie.
- c) La liberalità indiretta sottoposta a registrazione volontaria sconta le imposte stabilite dall'art. 56 TUS con relative aliquote e franchigie.

L'interpretazione sistematica non è influenzata dalle modifiche valevoli dall'1 gennaio 2025 ed orienterà pure dopo tale data ad escludere la tassazione, in forza dell'art. 1 comma 4-bis TUS, anche nei casi della liberalità confessata e della liberalità registrata volontariamente che siano collegate, in qualsivoglia modo, a trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta proporzionale o iva oppure a trasferimenti di aziende.